

CONTRATTO A TERMINE E MANSIONI

La Corte di Cassazione con la sentenza 3598/2010 ha enunciato il principio in base al quale l'imprenditore, che con un contratto a termine, assume un lavoratore per sostituire una dipendente in maternità non è obbligato a fargli svolgere le stesse mansioni della persona che è chiamato a rimpiazzare.

La ricorrente riteneva di aver diritto all'assunzione a tempo indeterminato, poiché aveva ricoperto un incarico diverso da quello della collega sostituita.

La Corte respinge tale rivendicazione, affermando la possibilità del datore di impiegare in ruoli diversi il sostituto, con un unico limite quello della coincidenza delle date di inizio e fine rapporto con quelle di inizio e fine congedo del lavoratore da rimpiazzare.

Stabilità la contemporaneità della sostituzione il datore di lavoro può procedere ad una riorganizzazione aziendale mettendo in atto gli spostamenti che ritiene più opportuni, compresa una diversa assegnazione di ruolo del dipendente a termine.